



Prot. 061/2011 LM

Milano, 4 ottobre 2011

Oggetto: segnalazioni di contravvenzioni ai sensi dell'art. 23 C.d.S.

Cari Associati,

abbiamo ricevuto notizia, da molti colleghi, che il Comune di Lissone, attraverso il proprio Comando dei Vigili Urbani, abbia proceduto dal mese di agosto ad elevare diverse contravvenzioni, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, in relazione agli abituali cartelli Vendesi / Affittasi posti in prossimità degli immobili da vendere o locare.

Siamo rimasti francamente sorpresi da detta inaspettata iniziativa in quanto assolutamente anomala ed inusuale. Non sono, infatti, noti precedenti di contravvenzioni di massa in applicazione della citata norma che risale al 1992. Tra l'altro le sanzioni sono anche di misura considerevole, attestandosi mediamente nell'ordine dei 400,00 euro cadauna.

Ci siamo quindi prontamente attivati per contestare il provvedimento assunto e per chiedere un incontro urgente con il Sig. Sindaco di Lissone, al fine di portare a soluzione il problema.

In sintesi si possono prospettare due ipotesi:

1) *il Comune ci comunicherà che è sua intenzione proseguire in detta nuova valutazione della portata e dell'efficacia dell'art. 23 del C.d.S.*

oppure

2) *il Comune riconoscerà l'evidente, a nostro giudizio, forzatura di detta nuova interpretazione della citata norma e quindi in autotutela annullerà i verbali elevati e ritornerà allo status quo ante.*

Nella seconda ipotesi ovviamente nessun problema; nella prima, invece, i conseguenti provvedimenti da adottare potrebbero essere sostanzialmente di due tipi:

a) *adeguarsi alla nuova linea del Comune e pertanto richiedere ai rispettivi uffici comunali, tutte le volte in cui vi sia la volontà di esporre un cartello vendesi su un immobile, la preventiva autorizzazione, ai sensi del citato art. 23 C.d.S., tenendo presente che nella fattispecie non sussiste il principio del silenzio assenso e pertanto finché non sarà emesso il provvedimento autorizzativo non potrà essere esposto il cartello*

b) *opporsi alla nuova interpretazione ed applicazione dell'art. 23 C.d.S. e quindi impugnare le contravvenzioni presso il Giudice di Pace o il Prefetto di competenza.*

Riteniamo che detta seconda ipotesi, considerata l'anomalia della situazione ed anche la quantomeno discutibile nuova interpretazione della portata della citata norma operata dal Comune di Lissone, sia quella sicuramente più opportuna.

Ricordiamo che per impugnare, avanti al Giudice di Pace o al Prefetto, un verbale di importo inferiore ai 1.000 euro non è necessario l'ausilio di un legale, potendosi procedere direttamente (anche se l'intervento di un avvocato potrebbe essere di indiscutibile aiuto).

Vi terremo in ogni caso tempestivamente informati dell'esito della controversia con il Comune di Lissone che ci auguriamo si concluda positivamente evitando così altre possibili iniziative simili sul territorio.

Nel frattempo coloro che hanno ricevuto la notifica del verbale di contravvenzione si ricordino di annotarsi la scadenza dei 60 giorni per l'eventuale impugnazione.

Con i migliori saluti.

Lionella Maggi
Presidente FIMAA Milano

Mauro Danielli
Vicepresidente FIMAA Milano
e Referente per Monza & Brianza e Province

Art 23. Codice della Strada.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. [Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari]

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il ragguaglio di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,

che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-*bis*. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione

13-*ter*. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), e [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), dal [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)]. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-*bis*. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-*bis*.

13-*quater*. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-*quinqüies*. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo [20](#) del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale]